



doc*Roma s.r.l.

INDICAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEGNALEZIONE E INVIO PER EMAIL/PEC ALL'INDIRIZZO
gruppounicoopfirenze.segnalazioniwb@pec.it

Segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", c.d. Whistleblowing.

Gentile Segnalante,

al fine di poter efficacemente gestire la tua segnalazione, ti chiediamo di inserire nella tua segnalazione le informazioni e il contenuto che ti indichiamo di seguito:

A) Informazioni generali:

Specificare:

- 1) Società presso cui presti servizio, specificando se si tratta di Unicoop Firenze S.C., Terre di Mezzo S.r.l., doc*Roma S.r.l.
- 2) Società a cui si riferisce la segnalazione, specificando se si tratta di Unicoop Firenze S.C., Terre di Mezzo S.r.l., doc*Roma S.r.l.
- 3) Se ci hai scritto per richiedere un incontro ove formalizzare la tua segnalazione. Solo in questo caso, potrai inviare la tua richiesta senza le informazioni dei punti B e C che seguono.

B) Informazioni sulla segnalazione:

Specificare:

- 1) Indicazione dei principali soggetti coinvolti;
- 2) Luogo, data e ora in cui si è svolto l'evento;
- 3) Quale normativa potrebbe essere stata violata:
 - a- Protezione consumatori;
 - b- Appalti pubblici;
 - c- Tutela vita privata, dati personali, sicurezza delle reti e sistemi informativi;
 - d- Sicurezza alimenti, mangimi, salute e benessere animale;
 - e- Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione e riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
 - f- Sicurezza e conformità prodotti;
 - g- Sicurezza trasporti;
 - h- Tutela dell'ambiente, clima, rifiuti, inquinamento, acque e suolo, natura e biodiversità, sostanze chimiche e prodotti biologici;
 - i- Radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - l- Salute pubblica.
- 4) Descrizione chiara e dettagliata dei fatti;
- 5) Conosci il fatto in quanto:
 - a- Dipendente della Cooperativa/Società
 - b- Collaboratore della Cooperativa/Società
 - c- Lavoratore e/o collaboratore di una Società che presta servizio per la Cooperativa/Società (indicare presso quale società sei assunto o presti servizio)
 - d- Libero professionista o Consulente che presta la propria attività presso la Cooperativa/Società
 - e- Tirocinante presso la Cooperativa/Società
 - f- Volontario presso la Cooperativa/Società (indicare in quale soggetto svolgi l'attività di volontariato)
- 6) Aggiungi eventuale documentazione, se ne hai la disponibilità.

C) Informazioni su di te (dato facoltativo, ma necessario se desideri essere contattato):

- a) Nome e cognome;
- b) Recapiti (indirizzo email/pec, numero di telefono).



doc*Roma s.r.l.

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

— D.Lgs. n. 10 marzo 2023, n. 24 —

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

Rev #	Descrizione	data	firma
0	Prima emissione	14/07/2023	



doc*Roma s.r.l.

Sommario

1.	Definizioni	4
2.	Scopo	5
3.	Ambito di applicazione	6
4.	Riferimenti normativi	6
5.	Modalità operative	7
5.1.	Presupposti della segnalazione	7
5.1.1.	Settori e materie delle violazioni segnalate	7
5.1.2.	Argomenti esclusi dall'oggetto delle segnalazioni	7
5.1.3.	Attinenza al contesto di lavoro	8
5.2.	Requisiti del contenuto della segnalazione	8
5.3.	Canali di segnalazione	9
5.3.1.	Comunicazione in forma scritta	9
5.3.2.	Comunicazione in forma orale	10
5.3.3.	Gestione della segnalazione	10
5.3.4.	Tipologie di riscontro	11
5.4.	Il Gestore WB	12
5.4.1.	Soggetto incaricato	12
5.4.2.	Responsabilità	12
6.	Informativa Privacy	13
7.	Allegati	13



doc*Roma s.r.l.

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

1. Definizioni

“contesto lavorativo”: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria, svolte in relazione a doc*Roma S.r.l. da: i) suoi lavoratori subordinati, inclusi quelli il cui rapporto di lavoro sia a tempo parziale o determinato, intermittente, di apprendistato, accessorio, o derivante da somministrazione (d.lgs. 81/2015) e i prestatori di lavoro occasionale (art. 54-bis, d.l. 50/2017); ii) lavoratori autonomi incaricati di svolgere per essa prestazioni di lavoro, inclusi esercenti professioni intellettuali (Titolo III, Libro V, e art. 2222 cod. civ.), titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 409 cod. proc. civ. (cd. “rapporti para-subordinati”) o ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 81/2015 (cd. “rapporti etero-organizzati); iii) lavoratori o collaboratori incaricati di svolgere la fornitura di beni o servizi o la realizzazione di opere; iv) liberi professionisti o consulenti incaricati di svolgere per essa la propria attività; v) volontari o tirocinanti, retribuiti o meno per la loro attività presso di essa; vi) persone con funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza esercitate, anche in via di mero fatto, presso di essa; vii) azionisti;

“Decreto”: D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;

“Direttiva”: Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

“divulgare pubblicamente”: porre in essere una divulgazione pubblica (vedi *infra*);

“divulgazione pubblica”: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

“facilitatore”: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

“Gestore WB”: persona, o persone anche ricomprese in un'unica unità organizzativa interna la cui denominazione corrisponda a quella riportata nell'organigramma vigente, deputata alla ricezione, trattazione e gestione delle segnalazioni;

“informazioni sulle violazioni”: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni, verificatisi nell'ambito lavorativo di doc*Roma S.r.l. e che, in virtù del rapporto con quest'ultima, siano conosciuti dalla persona segnalante (vedi *infra*);



doc*Roma s.r.l.

“persona coinvolta”: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;

“persona segnalante”: persona fisica — protetta, ricorrendone presupposti condizioni, dalle tutele del Decreto — che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo (vedi *infra*);

“riscontro”: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

“ritorsione”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

“segnalare”: porre in essere una segnalazione (vedi *infra*);

“segnalazione”: comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni (vedi *infra*);

“seguito”: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

“violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che violano: i) gli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero gli atti nazionali che li attuano, nei settori: sicurezza e conformità dei prodotti; protezione dei consumatori; tutela dell'ambiente; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; radioprotezione e sicurezza nucleare; ii) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (art. 325, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; iii) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (art. 26.2, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; iv) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione Europea nei settori sopra indicati;

2. Scopo

Obiettivo del presente Regolamento è dare attuazione al Decreto anche in ragione della Direttiva, disciplinando in modo efficace ed efficiente l'organizzazione e la gestione dei canali interni approntati da doc*Roma S.r.l. per ricevere e trattare segnalazioni.

Il Decreto mira ad incoraggiare le persone segnalanti a rivolgersi innanzitutto alla persona giuridica a cui sono collegati affinché la prevenzione e l'accertamento delle violazioni possano essere in prima istanza condotti mediante informazioni pertinenti acquisite da coloro che sono più prossimi ai fatti che sono indicati come origine della asserita violazione.



doc*Roma s.r.l.

La Direttiva (Considerando 47) intende *“favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale dell’impresa all’interno delle organizzazioni”* mediante la rimozione degli ostacoli che possano inibire alla persona segnalante la comunicazione di atti, omissioni o condotte illecite conosciute le quali l’impresa abbia modo di migliorare la propria organizzazione.

Pertanto, scopo specifico del presente Regolamento, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento applicabile al caso di specie, è:

- definire il ruolo e i compiti delle unità organizzative aziendali o delle persone incaricate di ricevere e trattare la segnalazione accedendo alle informazioni e ai dati ivi contenuti;
- descrivere adeguati e proporzionati termini, condizioni e modalità nel rispetto delle quali è previsto che funzionino i canali di segnalazione interni;
- disciplinare la procedura nel rispetto della quale è previsto che siano ricevute e gestite le segnalazioni raccolte mediante i canali interni, nel rispetto dei limiti.

3. Ambito di applicazione

Ambito di applicazione del Regolamento è:

- tutta l’organizzazione;
- le persone segnalanti;
- il facilitatore e le altre persone (giuridiche o fisiche) che ricorrendone i presupposti godano della protezione descritta dal Decreto;
- le persone coinvolte;
- il ruolo deputato alla ricezione e trattamento delle segnalazioni.

4. Riferimenti normativi

Sono riferimenti normativi del presente Regolamento:

- il Decreto
- la Direttiva
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (“Codice Privacy”);



doc*Roma s.r.l.

- le Linee guida ANAC, deliberate con la decisione del Consiglio dell'Autorità del 30 maggio 2023 con cui è stato approvato lo schema delle "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" ("Linee Guida ANAC").

5. Modalità operative

5.1. Presupposti della segnalazione

Presupposto dell'esame della segnalazione ai sensi del Decreto e del presente Regolamento è che essa:

- abbia ad oggetto la violazione di determinati settori e materie;
- non abbia ad oggetto determinati argomenti, ossia una contestazione, rivendicazione o richiesta connessa ad un interesse di carattere personale della persona del segnalante
- l'attinenza con il contesto lavorativo della persona segnalante.

5.1.1. Settori e materie delle violazioni segnalate

Le segnalazioni sono prese in esame se e in quanto abbiano ad oggetto:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea nei settori espressamente indicati nel Decreto (vedi elenco in Allegato), con particolare ma non limitato riferimento alle disposizioni i cui estremi risultino già indicati in Allegato, tra cui i settori: sicurezza e conformità dei prodotti; protezione dei consumatori, tutela dell'ambiente; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- illeciti commessi in violazione delle disposizioni nazionali che danno attuazione alla normativa dell'Unione Europea nei settori espressamente indicati nel Decreto, con particolare ma non limitato riferimento alle norme nazionali citate in Allegato;
- atti od omissioni in violazione della normativa dell'Unione Europea nel settore della lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni, riguardanti il mercato interno, in violazione della normativa dell'Unione Europea nel settore della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, tra cui le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra richiamati e indicati.

5.1.2. Argomenti esclusi dall'oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni NON sono prese in esame, se e in quanto abbiano ad oggetto:



doc*Roma s.r.l.

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente ad essa sovraordinate, tra cui vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore;
- violazioni riferite a settori in cui la protezione della persona segnalante sia già disciplinata in via obbligatoria da altri atti dell'Unione Europea e/o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, tra cui le segnalazioni nel settore dei servizi finanziari (già disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE e, quindi, l'art. 52-bis e l'art. 52-ter del d.lgs. 385/1993 ("Testo Unico Bancario") e nel settore dell'intermediazione finanziaria (già disciplinate dall'art.4-undecies e dall'art. 4-duodecies del d.lgs. 58/1998);
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
- informazioni classificate ossia segrete ai sensi dell'art. 42 l. 124/2007, informazioni coperte dal segreto professionale forense o medico (inclusa la riservatezza sulle informazioni contenute nelle cartelle cliniche), informazioni coperte dal segreto d'indagine nei procedimenti penali o in forza di norme in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, di difesa nazionale e ordine pubblico, di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28, l. 300/1970.

5.1.3. Attinenza al contesto di lavoro

Le segnalazioni sono prese in esame, se e in quanto abbiano ad oggetto comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo che lo vede in rapporto con doc*Roma S.r.l..

5.2. Requisiti del contenuto della segnalazione

Al fine di consentire un'adeguata analisi e valutazione delle informazioni segnalate da parte degli incaricati alla loro ricezione e gestione, è necessario che la segnalazione soddisfi i seguenti requisiti:

- chiara indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- chiara descrizione del fatto;
- univoca identificazione della/e persona/e coinvolta/e nei fatti segnalati, mediante l'indicazione delle loro generalità o di ogni altro elemento idoneo a tale scopo di cui la persona segnalante sia a conoscenza;



doc*Roma s.r.l.

- ove la segnalazione non sia anonima, indicazione delle generalità della persona segnalante e dell'eventuale facilitatore, anche al fine di poter chiedere ulteriori chiarimenti e fornire idoneo riscontro;
- indicazione dei documenti.

In difetto di indicazione delle generalità della persona segnalante, la segnalazione è “anonima” e, come tale, sarà trattata come segnalazione “ordinaria” anziché “protetta” ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto e, quindi, esclusa dall’ambito di applicazione del presente Regolamento, ferme le tutele che il Decreto riconosce alla persona segnalante anonima che, successivamente identificata, comunichi ad ANAC di aver subito ritorsioni a causa della propria segnalazione.

5.3. Canali di segnalazione

Le segnalazioni possono essere comunicate tramite uno dei seguenti canali alternativi:

- comunicazione in forma scritta mediante email/pec all’indirizzo dedicato;
- comunicazione in forma scritta mediante funzioni (digitali-telematiche) della piattaforma on-line dedicata ⁽¹⁾;
- comunicazione in forma orale mediante appuntamento di persona.

5.3.1. Comunicazione in forma scritta

La segnalazione comunicata in forma scritta è ricevuta nel rispetto delle seguenti modalità:

- invio di email/pec all’indirizzo dedicato gruppounicoopfirenze.segnalazioniwb@pec.it (impostato a ricevere sia comunicazioni email che pec);

La comunicazione digitale è ricevuta dal Gestore WB, il quale assume il compito di:

- aprire la comunicazione ed esaminarne il contenuto;
- protocollare la segnalazione nell’apposito registro attribuendole il numero progressivo che, in ordine cronologico, le compete (“WB_1”, “WB_2”, ... “WB_n”);
- riprodurre in copia analogica (stampa) i documenti della segnalazione comunicata (lettera e busta) affinché ne sia ottenuta una copia su supporto fisico (carta) in cui non risultino leggibili i dati personali del segnalante e dell’eventuale facilitatore, distruggendo immediatamente ogni altra copia analogica prodotta a detto scopo;
- in caso di segnalazione comunicata per iscritto e redatta, in tutto o in parte, di pugno, trascriverne i contenuti affinché ne sia ottenuta una copia analogica su supporto fisico (carta, previa elaborazione mediante programma di scrittura e immediata stampa, senza salvataggio del file) in cui non risultino leggibili i dati personali del segnalante e dell’eventuale facilitatore (nemmeno per

⁽¹⁾ canale disponibile a partire dal mese di settembre 2023.



doc*Roma s.r.l.

il tramite della calligrafia), distruggendo immediatamente ogni altra copia analogica prodotta a detto scopo;

- contrassegnare in modo indelebile l'originale e le copie della segnalazione ricevuta e gli eventuali documenti ad essa allegati con il numero di protocollo cronologico attribuitole ("WB_n");
- archiviare separatamente originali delle segnalazioni comunicate (con dati personali del segnalante) e copie delle stesse (senza dati personali del segnalante) in luoghi idonei a consentirne l'accesso e la disponibilità, per gli usi consentiti, esclusivamente al Gestore WB (ad esempio: armadio o cassetta chiusi con chiavi nella esclusiva disponibilità del Gestore WB);
- comunicare, ai recapiti indicati dalla persona segnalante ed entro il termine indicato dal Decreto (ad oggi sette (7) giorni), la ricezione della segnalazione e il numero di protocollo/cronologico assegnatole.

5.3.2. Comunicazione in forma orale

La segnalazione comunicata in forma orale è ricevuta nel rispetto delle seguenti modalità:

- richiesta di appuntamento al Gestore WB, raggiungibile all'indirizzo gruppounicoopfirenze.segnalazioniwb@pec.it (impostato a ricevere sia comunicazioni email che pec).

L'appuntamento richiesto dalla persona segnalante è accordato e partecipato esclusivamente dal Gestore WB, il quale assume il compito di:

- redigere un breve verbale delle dichiarazioni rese in forma verbale dalla persona segnalante e sottoporlo alla sua approvazione, anche mediante sua firma;
- protocollare la segnalazione nell'apposito registro attribuendole il numero progressivo che, in ordine cronologico, le compete ("WB_1", "WB_2", ... "WB_n");
- riprodurre in copia analogica (fotocopia) il verbale scritto della segnalazione comunicata in forma orale affinché ne sia ottenuta una copia su supporto fisico (carta) in cui non risultino leggibili i dati personali del segnalante e dell'eventuale facilitatore, distruggendo immediatamente ogni altra copia analogica prodotta a detto scopo;
- contrassegnare in modo indelebile l'originale e le copie della segnalazione ricevuta e gli eventuali documenti ad essa allegati con il numero di protocollo cronologico attribuitole ("WB_n");
- archiviare separatamente originali delle segnalazioni comunicate (con dati personali del segnalante) e copie delle stesse (senza dati personali del segnalante) in luoghi idonei a consentirne l'accesso e la disponibilità, per gli usi consentiti, esclusivamente al Gestore WB (ad esempio: armadio o cassetta chiusi con chiavi nella esclusiva disponibilità del Gestore WB).

5.3.3. Gestione della segnalazione

La gestione della segnalazione è posta in essere, a cura del Gestore WB, nel rispetto delle condizioni, termini e modalità qui di seguito descritte come iter procedurale:



doc*Roma s.r.l.

- rilascio al segnalante di un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette (7) giorni dalla data di ricezione (tranne il caso della segnalazione in forma orale);
- primo esame della segnalazione e, quindi, deliberazione sulla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per essere accolta come segnalazione ai sensi e per gli effetti del Decreto;
- dichiarazione di inammissibilità della segnalazione in caso di manifesta infondatezza, motivata dall'assenza in essa di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, ovvero in caso di contenuto della segnalazione palesemente generico sicché non risulti comprensibile il fatto segnalato, ovvero la segnalazione sia accompagnata da documentazione non pertinente, inappropriata o inconferente;
- richiesta alla persona segnalante di elementi integrativi in caso la segnalazione non risulti adeguatamente circostanziata e, all'esito, valutazione della sua ammissibilità o meno;
- avvio, una volta ammessa la segnalazione, di un'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate per valutarne la sussistenza degli stessi, nel rispetto della normativa vigente (tra cui l. 300/1970, GDPR, Codice Privacy) con particolare riferimento alle persone coinvolte;
- mantenimento di interlocuzioni con la persona segnalante;
- elaborazione, sulla base dei dati e delle informazioni che si è reso possibile raccogliere tramite di essa, dell'atto di chiusura dell'istruttoria motivandone l'esito (archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti; avvio di un'inchiesta interna; provvedimenti o misure organizzative adottate per affrontare la questione sollevata in modo migliorativo; rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini, nei limiti in cui ciò non pregiudichi i diritti delle persone coinvolte);
- comunicazione al segnalante del riscontro, nel rispetto del termine di tre (3) mesi dalla ricezione della segnalazione, così come previsto dal Decreto.

5.3.4. Tipologie di riscontro

In sintesi, le tipologie finali di riscontro, al termine di una o l'altra delle fasi sopra indicate, potranno essere:

- al termine della prima deliberazione, entro sette (7) giorni dal ricevimento della segnalazione:
 - "segnalazione manifestamente infondata non ammessa al trattamento whistleblowing", oppure,
 - "segnalazione con oggetto estraneo all'ambito di applicazione della normativa whistleblowing così come definito dal Decreto"
 - "segnalazione non adeguatamente circostanziata e necessità di interlocuzione ulteriore con la persona segnalante nei modi e nei termini indicati dal Gestore WB", oppure,
 - "segnalazione ammessa al trattamento whistleblowing".



doc*Roma s.r.l.

- al termine dell'istruttoria, entro tre (3) mesi dal ricevimento della segnalazione, con riferimento a quelle ammesse al trattamento whistleblowing:
 - “segnalazione istruita e, all’esito, chiusa con l’archiviazione per i seguenti motivi: [...] (mancanza di prove sufficienti e/o accertata esclusione del suo oggetto dall’ambito di applicazione della normativa whistleblowing così come definito dal Decreto);
 - “segnalazione istruita e, all’esito, invito a formulare denuncia alle Autorità competenti affinché svolgano indagini per l’accertamento dei fatti che i poteri di cui esse sono titolari consentono loro”;
 - “segnalazione istruita e, all’esito, comunicazione dell’adozione delle seguenti misure organizzative, gestionali e di controllo adottate internamente nell’ottica del miglioramento continuo nella prevenzione di possibili violazioni analoghe e nella repressione delle condotte per le quali è prevista l’irrogazione di misure disciplinari in base alla normativa (di legge e di contratto di lavoro) vigente: (...)”.

5.4. Il Gestore WB

5.4.1. Soggetto incaricato

È compito dell’organo amministrativo di doc*Roma S.r.l. garantire l’affidamento del ruolo di Gestore WB optando tra una delle seguenti soluzioni:

- incarico affidato ad una persona interna all’organizzazione, idonea a svolgere con imparzialità e indipendenza i compiti assegnati, adeguatamente formata sulla normativa pertinente, munita dei poteri e dei mezzi adeguati all’esercizio del proprio incarico, istruita sulle misure da adottare a tutela della riservatezza nell’adempimento dei compiti specifici in aggiunta a quelli che formano già l’oggetto delle proprie mansioni;
- incarico affidato ad una persona esterna all’organizzazione, munito dei requisiti di professionalità e competenza adeguati all’esercizio dell’incarico, i cui compiti, poteri e responsabilità siano descritti in un apposito contratto vincolante per le parti.

Doc*Roma S.r.l. garantisce la comunicazione della persona che di tempo in tempo sia incaricata di assumere il ruolo di Gestore WB e assicura che i canali di segnalazione interna siano idonei a garantire la destinazione a quest’ultimo delle segnalazioni.

5.4.2. Responsabilità

Nella gestione della segnalazione il Gestore WB garantisce:

- il rispetto del Decreto, alla normativa pertinente l’esercizio dei propri compiti (tra cui Statuto lavoratori, GDPR, Codice Privacy) e al presente Regolamento;
- il puntuale e corretto adempimento dei termini, condizioni e modalità previsti dal presente Regolamento;



doc*Roma s.r.l.

- l'adozione delle di ogni opportuna cautela che sia ritenuta idonea ad assicurare in concreto l'efficace ed efficiente attuazione delle misure a protezione della riservatezza nella gestione del canale d'informazione (ad esempio nella custodia ed eventuale trasmissione dei documenti, ancorché anonimizzati, ai terzi autorizzati).

Il Gestore WB NON è tenuto a garantire appuntamenti/riunioni con la persona segnalante/facilitatore o persona coinvolta al di fuori dell'orario di lavoro o nei giorni di legittima assenza dalla sede di lavoro (e.g. in caso di godimento di permesso o ferie) oppure in luoghi inadeguati a garantire la sicurezza e riservatezza dell'interlocuzione, se al di fuori della sede di lavoro.

6. Informativa Privacy

Il Titolare del trattamento dei dati, nella gestione delle segnalazioni, è doc*Roma S.r.l..

Il Gestore WB assume il ruolo di "incaricato del trattamento", espressamente autorizzato dal Titolare al trattamento dei dati personali della persona segnalante, del facilitatore, delle eventuali altre persone cui si estenda, in forza del Decreto, la protezione così come dei dati personali delle persone coinvolte.

La base giuridica del trattamento è l'esercizio di un obbligo di legge di cui all'art. 6.1.c) del GDPR. In caso di comunicazione da parte della persona segnalante di dati di particolari categorie, come definiti dall'art. 9 del GDPR, la loro trattazione sarà subordinata alla prestazione di consenso espresso e specifico da parte dell'interessato.

I dati saranno trattati mediante strumenti analogici (per i canali interni in forma scritta e orale) e mediante strumenti informatici e telematici (supporto digitale) per il canale informativo che fa uso della piattaforma on-line a ciò dedicata ⁽²⁾.

Eventuali terzi, rispetto al Gestore WB, coinvolti nell'esame delle segnalazioni, riceveranno dati anonimizzati, restando pertanto esclusa di norma la loro nomina a responsabili esterni del trattamento.

Il periodo di conservazione dei dati è quella stabilita dalla legge, al momento fissata dal Decreto in cinque (5) anni dalla ricezione della segnalazione.

L'esercizio dei diritti dell'interessato di accesso ai dati personali, di loro rettifica o cancellazione, limitazione o opposizione al loro trattamento, di revoca del consenso in casi di trattamento consentito sui dati di particolari categorie, possono essere esercitati mediante l'uso dei punti di contatto in materia già messi a disposizione dal Titolare (doc*Roma S.r.l.), fatto salvo in ogni caso il diritto di proporre reclamo alle autorità competenti in materia (Garante Privacy in Italia).

7. Allegati

- Allegato 1 al Decreto.

⁽²⁾ In funzione dal prossimo mese di settembre 2023; l'informativa privacy sarà resa disponibile in modo preventivo all'utilizzo della piattaforma.



doc*Roma s.r.l.

Informativa essenziale sul trattamento e protezione dei dati personali dei soggetti che effettuano segnalazioni di illeciti ("Whistleblowing")

Chi è il titolare del trattamento?	Doc*Roma S.r.l	Indirizzo: (00144) Roma, via Fosso del Torrino n. 10
Chi è il responsabile della protezione dei dati?	DPO	Email: dpo@docroma.coop.it
Chi sono i destinatari?	Responsabili interni ed esterni del trattamento ed eventuali ulteriori titolari e/o contitolari	a) Organismo deputato alla gestione dell'attività di Whistleblowing individuato e designato dal Titolare; b) società incaricata per la gestione della piattaforma, nella sua qualità di Responsabile Esterno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 GDPR; Qualora fosse necessario svolgere un'istruttoria, la trasmissione potrà avvenire anche nei confronti delle seguenti figure (avendo cura di mantenerne l'anonimato): c) consulenti esterni (per es. studi legali) eventualmente coinvolti nella fase istruttoria della segnalazione; d) responsabile/i della/e funzione/i interessata/e dalla segnalazione; e) istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie investigative.



doc*Roma s.r.l.

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?		
I dati personali saranno trattati:	Il trattamento avviene in base a:	I dati personali che ti riguardano sono:
la corretta e completa gestione del procedimento di whistleblowing in conformità alla vigente normativa in materia (ivi comprese le attività istruttorie volte a verificare la fondatezza e l'autenticità del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti)	o adempimento di obblighi di legge	o Nel caso di segnalazioni non anonime: i dati anagrafici del segnalante (nome e cognome) e dati di contatto; o Dati anagrafici del/i segnalato/i ed altre persone coinvolte nella segnalazione (nome e cognome); o Contenuto della segnalazione; o Eventuali dati del facilitatore; o Categorie particolari di dati personali (quali: dati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e dati riguardanti la salute o la vita sessuale); o Dati giudiziari.
la tutela in giudizio di un diritto;	o adempimento di obblighi di legge	
la risposta ad una richiesta dell'Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilata.	o adempimento di obblighi di legge	

In ogni caso, la Società tratterà i tuoi dati (compresi quelli particolari da te indicati) esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla verifica dell'autenticità delle segnalazioni di irregolarità ovvero al fine di adempiere a specifici obblighi di legge (connessi agli scopi della segnalazione).

I dati personali trattati nell'ambito di una procedura di segnalazione interna saranno cancellati senza ritardo e normalmente entro cinque anni dalla chiusura della tua segnalazione.

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all'Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.

I tuoi dati personali non sono trasferiti in Paesi extra UE o comunque non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Per maggiori informazioni, anche sulle modalità di controllo relative all'utilizzo degli strumenti di lavoro, consulta l'informativa Whistleblowing completa sull'intranet aziendale nell'area dedicata o contattaci alla mail: dpo@docroma.coop.it